



Alla c.a. di Settore Genio Civile Valdarno Superiore

e p.c. ARPAT – Settore VIA-VAS

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010. Modifiche al progetto di mitigazione del rischio idraulico del Fiume Elsa nel tratto dell'area industriale di Cusona (Comuni di San Gimignano, Poggibonsi e Barberino Tavarnelle); proponente: Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Parere in materia di VIA.

Con riferimento alla nota prot. n. 0539013 del 27/11/2023 di convocazione alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, pervenuta dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, si rappresenta quanto segue.

Gli interventi previsti dal progetto in esame scaturiscono dalla necessità di ridurre il rischio idraulico per alcune aree prossime al fiume Elsa, tenuto conto degli eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre del 2013 e nel novembre del 2019. Tali interventi sono stati individuati dall'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 79 del 11 maggio 2021, soggetto attuatore Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore. Il progetto preliminare (di fattibilità tecnico-economica), avente codice intervento D2019ENOV0004, è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 16018 del 10/08/2022.

Tali interventi interessano alcuni tratti del fiume Elsa ricadenti nei Comuni di San Gimignano (SI), Barberino Tavarnelle (FI) e Poggibonsi (SI), e sono finalizzati, in particolare, alla mitigazione del rischio idraulico delle aree industriali di Cusona e del Molino della Zambra, aree contraddistinte dalla presenza di numerose attività produttive e al contempo caratterizzate da un significativo rischio idraulico dato dalla possibile esondazione del fiume Elsa e di altri affluenti minori. Al fine di ridurre tale rischio, è stato previsto di realizzare opere di mitigazione consistenti principalmente nella costruzione di nuove arginature di protezione lungo il fiume Elsa, lungo il Botro di Bacchereto e nelle aree attigue.

L'intervento è stato articolato in due distinti lotti funzionali. Nello specifico, gli interventi previsti nel progetto in esame sono riferiti al secondo lotto funzionale e saranno realizzati in destra idraulica del fiume Elsa, interessando la linea ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi e l'area industriale ad essa limitrofa (Le Grillaie). Contestualmente è prevista la realizzazione di scavi funzionali alle opere arginali, che interessano aree golenali (destra idraulica) o aree agricole già vincolate a cassa di espansione dal Piano di Bacino, nonché ulteriori opere accessorie e/o di difesa locale.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi in esame è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ricadente nella tipologia progettuale di cui al punto 7, lett. o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”; il procedimento si è concluso con decreto n. 9973 del 24/05/2022 recante esclusione da VIA, subordinatamente al rispetto di n. 5 prescrizioni.

Nella nota prot. n. 0539013 del 27/11/2023, di convocazione alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore evidenzia che il Settore VIA viene invitato alla Conferenza di Servizi in quanto “contrariamente a quanto riportato nel progetto preliminare e quindi analizzato in sede di verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 48 L.R. 10/2010 di cui al decreto di esclusione n. 9973 del 24/05/2022, in seguito agli approfondimenti progettuali eseguiti si è evidenziata la necessità di reperire una percentuale di terre da cava per la realizzazione dei rilevati arginali; pertanto è richiesta l'espressione del parere in merito da parte del suddetto Settore”.



Nello specifico il proponente intende apportare modifiche al progetto sottoposto a verifica di VIA in quanto, a seguito di approfondimenti progettuali e di analisi geotecniche condotte sulle terre in destra idraulica, è emerso che tali terre non presentano una gradazione granulometrica idonea alla realizzazione degli argini. È stato pertanto deciso di ricorrere all'impiego di un volume di 14.127 m³ (pari a circa il 25 % del volume totale) di terre contenenti almeno il 65% di componente argillosa da miscelare con le terre reperite localmente al fine di conferire stabilità agli argini in progetto, reperendo tale materiale dall'esterno, nella fattispecie facendo ricorso a cave.

Nell'elaborato denominato "Relazione ambientale", viene inoltre dato conto di alcune prescrizioni contenute nel decreto n. 9973 del 24/05/2022 di esclusione dalla assoggettabilità a VIA. In particolare:

in merito alla prescrizione n. 1, che recita:

"1. ai fini della approvazione del progetto definitivo, con particolare riferimento alla redazione del Capitolato d'appalto e del Programma di manutenzione, il proponente deve tenere conto delle buone pratiche ambientali afferenti alla realizzazione ed all'esercizio del progetto in esame, suggerite da ARPAT e contenute nell'Allegato A del presente provvedimento;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]";

in merito alla prescrizione n. 4, che recita:

"4. nell'ottica di garantire il migliore inserimento paesaggistico delle opere previste, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, il proponente deve uniformarsi alle seguenti indicazioni:

a) rivestire tutti i paramenti arginali con pietra faccia a vista, ed in linea generale prediligere l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

b) effettuare i tagli boschivi in forma selettiva e produrre una cartografia di dettaglio con indicazione delle specie puntualmente interessate e del numero di individui arborei che saranno abbattuti, individuando delle aree dove sia possibile procedere con interventi di piantumazione di alberature autoctone;

c) in planimetria, individuare e progettare interventi di rinaturalizzazione e di ricostituzione della fascia riparia, anche prevedendo nuove piantumazioni di specie arbustive ed arboree autoctone;

d) progettare gli interventi vegetazionali indicando la specie, l'età ed il sesto di impianto, prevedendo la sostituzione di eventuali fallanze ed impostandone la manutenzione;

e) fornire nuove fotosimulazioni che diano conto della finitura delle soluzioni progettuali che saranno utilizzate;

[la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale, che consulerà il Settore regionale paesaggio]";

- in merito alla prescrizione n. 5, che recita:

"5. ai fini della approvazione del progetto definitivo, il proponente deve presentare all'Autorità di Bacino e ad ARPAT, nonché per conoscenza al Settore scrivente, un Piano di monitoraggio conforme alle indicazioni fornite dalla Autorità di Bacino nel contributo in premessa".

Ciò premesso,

visti:

l'art. 5, comma 1, lettere l) e l-bis), nonché l'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 39, l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, l'art. 55 della L.R. 10/2010 e l'allegato B alla D.G.R. 1196/2019;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;



1. con riferimento alla modifica progettuale concernente l'approvvigionamento delle terre per la realizzazione degli argini:

il progetto in esame prevede la realizzazione di nuove arginature di protezione, in fregio al fiume Elsa, aventi la finalità di proteggere le aree e le infrastrutture contermini, quali ad esempio l'area industriale di Cusona e del Molino della Zambra, mitigandone in tal modo il rischio idraulico. Le modifiche previste si sono rese necessarie a seguito di indagini geologiche – condotte successivamente alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità sulle terre presenti nell'area di progetto, in origine integralmente destinate alla realizzazione degli argini – che hanno dimostrato l'inidoneità delle terre reperite *in loco* alla realizzazione delle opere arginali in progetto. Le modifiche previste consentiranno di reperire volumi di terra – pari a circa il 25% del volume totale delle terre impiegate nella realizzazione delle arginature – aventi caratteristiche adeguate a garantire la stabilità dei nuovi rilevati arginali; tali terre saranno caratterizzate da un contenuto di argilla superiore a quello delle terre reperite *in loco*, con cui saranno miscelate, e saranno fatte pervenire dall'esterno dell'area di cantiere ricorrendo all'approvvigionamento da cave di mercato;

le previste modifiche non comportano variazioni alle caratteristiche o al funzionamento delle opere di progetto né un loro potenziamento; tali modifiche risultano necessarie al fine di realizzare un progetto adeguato alle esigenze di riduzione del rischio idraulico ai fini della tutela della sicurezza delle persone nonché dei beni e delle infrastrutture. Il progetto di modifica non comporta variazione di localizzazione, di tecnologia o ampliamento delle opere previste; comporta incremento dei fattori di impatto in termini di traffico indotto, che però non sarà significativo ove i flussi di traffico siano sostenibili per gli assi viari interessati;

le cave prescelte per l'approvvigionamento delle terre, il percorso stradale fino all'area di cantiere e l'organizzazione logistica delle attività di approvvigionamento sul mercato competono all'impresa appaltatrice;

si ritiene pertanto che il progetto di modifica in esame non sia sostanziale ai fini VIA e che quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale. Il proponente o l'impresa appaltatrice, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei conferimenti al cantiere delle terre da cava, deve presentare al Settore scrivente un elaborato da cui risultino: l'ubicazione della/e cave di mercato scelte, il percorso stradale per il trasporto delle terre al cantiere; l'intervallo temporale (ad esempio 3 mesi, dal lunedì al venerdì) nel quale si prevedono i trasporti; il numero medio e massimo giornaliero di viaggi, andata + ritorno; l'intervallo orario in cui avverranno i trasporti (ad esempio 8-17). A tale proposito si ribadisce la raccomandazione di adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

2. con riferimento alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di verifica 9973/2022:

il provvedimento di verifica reca 5 prescrizioni;

reca inoltre la seguente previsione:

“Ritenuto che le suddette prescrizioni 1 e 5, per motivate esigenze connesse allo sviluppo della progettazione o all'affidamento dei lavori possano essere ottemperate ai fini della approvazione del progetto esecutivo oppure prima dell'avvio dei lavori (solo nei casi in cui sia necessario l'apporto conoscitivo della impresa appaltatrice), previo comunque nulla osta del Settore scrivente”;

per quanto riguarda la prescrizione 1., è necessario che ARPAT si esprima in merito prima dell'approvazione del progetto definitivo; previo nulla osta del Settore scrivente, la verifica di ottemperanza può essere svolta prima dell'approvazione del progetto esecutivo oppure prima dell'avvio dei lavori;

la prescrizione 2, deve essere ottemperata prima dell'avvio dei lavori;

la prescrizione 3. deve essere ottemperata in corso d'opera;



la documentazione prevista nella prescrizione 4. deve essere inviata al Settore scrivente contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica;

con riferimento alla prescrizione 5., il proponente chiede di presentare il Piano ivi previsto ai fini della approvazione del progetto esecutivo. A tale proposito si esprime nulla osta da parte del Settore scrivente.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti, l'Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Daniele Da Lio (tel. 055 4385325) e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

DDL/LG

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.